

Misure fiscali del Decreto “Cura Italia”: diffuso il primo quesitario

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l'Agenzia fornisce chiarimenti ai quesiti degli operatori e della stampa. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Bonus lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: domande dalle ore 12:00 del 1° aprile 2020



Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti:
<https://www.cnpadc.it/>



Screenshot della pagina dedicata al bonus del sito della Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali:
<https://www.cassaragionieri.it>

Pubblicato il [Decreto Interministeriale del 28 marzo 2020](#) che fissa le modalità di attribuzione dell'indennità, prevista dal Decreto "*Cura Italia*" a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dalla situazione

epidemiologica da Covid-19.

Il *bonus* pari a 600 euro per il mese di marzo potrà essere chiesto a partire da oggi direttamente alle Casse di previdenza privata.

Le Casse aderenti all'Adepp hanno concordato che l'orario di inizio della presentazione delle domande sia fissato alle ore 12:00 odierne.

Il Decreto stabilisce che il sostegno al reddito sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35mila euro o, ai lavoratori che abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50mila euro e abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020, rispetto allo stesso reddito del primo trimestre 2019, sempre a causa del Coronavirus. (Cfr. comunicato del 1° aprile 2020 pubblicato nel sito www.lavoro.gov.it il)

Indennità COVID-19. Diffuse le istruzioni sui requisiti | Dal 1° aprile le domande dei 600 euro in favore di professionisti e lavoratori autonomi

Da domani, 1° aprile, sarà possibile inoltrare online le domande per ottenere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto "Cura Italia") per i professionisti e i lavoratori autonomi.

Si ribadisce che non si tratta di un *click day*. Le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile, collegandosi al sito e cliccando sul *banner* dedicato che compare sulla *Home page*.

L'Inps fornisce le istruzioni sui requisiti richiesti per ottenere l'indennità e sulla modalità di richiesta con la [circolare n. 49/2020](#), pubblicata oggi sul sito.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è prevista in favore di:

- **liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio**, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- **lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**, che non siano titolari di pensione né

iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco);

- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.

Per il periodo in cui si percepisce l'indennità non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

La domanda per ottenere il *Bonus* potrà essere presentata **a partire dal 1° aprile 2020** esclusivamente per via telematica, avvalendosi di una delle seguenti modalità:

- collegandosi con il sito dell'Istituto e utilizzando l'apposito servizio, cliccando sul *banner* dedicato presente sulla *Home page*. **Per questa prestazione è previsto l'utilizzo del PIN semplificato.** La domanda di Bonus può essere fatta anche con SPID, CIE, CNS;
- tramite il **Contact center integrato**, chiamando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o **numero 06 164.164** (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- tramite i **Patronati**, utilizzando i servizi offerti

gratuitamente dagli stessi.

(Così, comunicato stampa Inps del 31 marzo 2020)

Si ricorda che dal 2 aprile l'accesso ai servizi telematici dell'INPS è contingentato, **dal lunedì al venerdì**, in base ai seguenti orari giornalieri:

- **dalle ore 8 alle ore 16** i servizi saranno disponibili per **Patronati e Intermediari abilitati**, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso;
- **dalle ore 16 alle ore 8** i servizi saranno disponibili per **i cittadini**, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.
- **Accesso libero sabato e domenica.**

[Guida all'invio della domanda](#)

[Link al testo della circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020](#),

con oggetto: LAVORO – Misure a sostegno del reddito – Indennità COVID-19 – Indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per il mese di marzo 2020 – Indennità liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO – Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali – Indennità ai lavoratori del settore agricolo – Indennità lavoratori dello spettacolo – Presentazione della domanda delle prestazioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 – Incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità di cui al decreto-legge n. 18/2020 e altre prestazioni previdenziali. Regime delle compatibilità – Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020 – Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL – Istruzioni contabili e fiscali – Artt. 27, 28,

Inps: pubblicate on line le circolari operative per l'attuazione di alcune misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese previste dal Decreto “Cura Italia”

Con le circolari 44/2020, 45/2020 e 47/2020, l'Inps fornisce agli utenti il quadro dei requisiti necessari e delle modalità di accesso alle misure di sostegno contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).

Pronto il nuovo modulo per le richieste di sospensione delle rate mutui “prima casa”

È on line il nuovo modulo per chiedere la sospensione delle rate del mutuo per l'acquisto della prima casa usufruendo del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima

casa (cd. fondo Gasparrini).

Grazie al Fondo i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, in caso di temporanea difficoltà possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate per 18 mesi.

Supporto alla liquidità. Nota congiunta Mef, Banca d'Italia, Abi e Mcc sulla moratoria su mutui e potenziamento Fondo Pmi

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione Bancaria Italiana e il Mediocredito Centrale (MCC) hanno costituito una task force per assicurare l'efficiente e rapido utilizzo delle misure di supporto alla liquidità adottate dal Governo con il Decreto Legge 18/2020. Con tale misura è stata adottata una moratoria fino al 30 settembre per i prestiti per le micro imprese, le Pmi, i professionisti e le ditte individuali, mentre l'operatività del Fondo di garanzia per le PMI, gestito da Mcc, è stata potenziata e ampliata, aumentandone le risorse e l'ambito di intervento e rendendo più veloci e semplici le procedure per l'ottenimento della garanzia.

Mutui “prima casa”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto per l'estensione dell'operatività del Fondo Solidarietà

A seguito della firma del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 82 del 28 marzo 2020) il decreto che integra il regolamento del Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l'acquisto della prima casa. I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.

Ammortizzatori sociali Covid19: diffusa la circolare Inps per gestire la CIG

Con circolare n. 47 del 28 marzo 2020, l'Inps ha fornito i primi indirizzi applicativi delle misure straordinarie introdotte dal decreto-legge n. 18/2020, cd. “Cura Italia”; unitamente alle istruzioni sulla corretta gestione dell'iter concessorio relativo ai trattamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo decreto, evidenziato come gli stessi deroghino alle vigenti norme che disciplinano l'accesso

agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Nel documento interpretativo, chiarito che “considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l’assegno ordinario, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’accoglimento dell’istanza”.

Indennità anche ai professionisti iscritti alle Casse

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto interministeriale che fissa i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità riconosciuta dal comma 2 dall’art. 44 del decreto legge “Cura Italia” riservata agli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità “Cura Italia” per

professionisti, co.co.co. e autonomi. Dal 1° aprile 2020 la domanda



🏠 / Inps Comunica / Notizie / Indennità 600 euro

Indennità 600 euro

🕒 27 marzo 2020

INDICE

[Inizio Pagina](#)

Si informa che le domande per usufruire della prestazione "indennità 600 euro" potranno essere presentate a partire dal primo aprile 2020.

Da quella data è possibile accedere direttamente da qui.



Aiutaci a migliorare questa pagina



Scopri come usare il portale

🕒 PUBBLICATO IL 27 marzo 2020

👍 799 📄 0

📌 Salva 🖨 Stampa

Si ricorda che con il [messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020](#) l'Inps ha fornito indicazioni in merito:

1. alla Modalità semplificata di compilazione e invio *on line* di alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus;
2. alla Nuova procedura di emissione del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Per quanto riguarda il punto 1, con riferimento alle domande relative a:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;

- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di *baby-sitting*.

La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o *Contact Center*.

Con riferimento alla sola prestazione “*bonus per i servizi di baby-sitting*”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus.

Per quanto riguarda il punto 2, l’Istituto è prossimo al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal *Contact Center*, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

[Link al testo del messaggio Inps del 26 marzo 2020 n. 1381](#), con oggetto: interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN

[Consulta le FAQ Mef relative al settore Lavoro](#)

Sospensione dei termini. Le indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del patent box

L'articolo 67, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020, 18 dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio del 2020 dei termini previsti dalle disposizioni che disciplinano:

gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;

le rettifiche in diminuzione del reddito in applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 110, comma 7, secondo periodo, del D.P.R. n. 917 del 1986;

la procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di determinati beni immateriali (c.d. patent box).

Sugli effetti della citata sospensione, l'Agenzia delle entrate, con circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 7 del 27 marzo 2020 ha diffuso i primi chiarimenti.

Decreto “lockdown” . Dal Viminale i primi chiarimenti | Focus sulle nuove sanzioni, anche penali

Con l'entrata in vigore delle nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto legge n.19/2020, il Viminale fornisce ai prefetti indicazioni sulle novità più rilevanti per l'attività degli uffici territoriali del governo, coinvolti in primo piano e sotto numerosi aspetti nella gestione dell'emergenza.

Validità DURC e rate sospese: nuove istruzioni Inps

Con messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, l'INPS ha fornito le indicazioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributive. Nel dettaglio, l'Istituto precisa le disposizioni contenute nella circolare n. 37/2020 in materia di rateazioni trovano applicazione anche alle sospensioni disposte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con riferimento ai periodi di sospensione di volta in volta considerati, incluso quanto precisato (al paragrafo 4.1) della stessa circolare secondo cui entro la data di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi la cui scadenza ricada nel periodo temporale

interessato dalla sospensione.

Inoltre, in merito al DURC, chiarisce che l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, secondo il quale «tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020», include tra i documenti anche il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Pertanto, i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Modificato l'allegato 1 del D.P.C.M. 22 marzo 2020. I nuovi codici ATECO | Consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione

Nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante: «Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020»

Indennità “Cura Italia” per professionisti, co.co.co. e autonomi: le istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line delle domande

Con messaggio del 26 marzo 2020 n. 1381, riguardante gli interventi di semplificazione per l'accesso ai servizi web e per l'attribuzione dei PIN, l'Inps ha diffuso le prime istruzioni sulla modalità semplificata di compilazione e invio on line di alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus. In particolare, nel messaggio, chiarito che ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus di cui al D.L. n. 18/2020:

Emergenza Covid, firmato primo Decreto per riparto

fondi CIG in deroga

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ho firmato il primo dei tre Decreti con il quale viene assegnato il riparto dei fondi previsto dall'[art. 22 del Decreto Cura Italia](#) (*Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga*), per un importo pari a circa 1,3 miliardi di euro.

Tra gli importi più rilevanti si segnalano la Lombardia, alla quale andranno 198,3 milioni di euro, il Lazio (144,4 milioni), l'Emilia-Romagna (110,9 milioni), la Sicilia (108,1 milioni), la Puglia (106,5 milioni), la Campania (101,6 milioni) e il Veneto (99 milioni).

Chiusura al pubblico delle commissioni tributarie | A Decorrere dal 26 marzo 2020 l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni di ogni ordine e grado.

Il Direttore Generale delle finanze, con determinazione n. 6121 del 25 marzo 2020, ha disposto a decorrere dal 26 marzo 2020 l'interdizione dell'accesso del pubblico alle Commissioni tributarie di ogni ordine e grado. La disposizione resta in vigore fino a cessata emergenza e, comunque, fino a nuova

determinazione.

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto “lockdown” in Gazzetta

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», varato dal Consiglio dei ministri, nella riunione del 24 marzo 2020, che disciplina le misure restrittive adottabili e prevede sanzioni fino a 3mila euro. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 marzo 2020.

Credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe (C/1). Istituito nuovo codice tributo utilizzabile dal 25

marzo 2020.

Da oggi (25 marzo 2020) è possibile utilizzare in compensazione il credito d'imposta riservato ai soggetti esercenti attività d'impresa, pari al 60 per cento dei canoni di locazione di negozi e botteghe (C /1), relativo al mese di marzo 2020. Attenzione, non spetta alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

Approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 | Sanzioni fino a 3mila euro per chi non rispetta i divieti

Il Consiglio dei Ministri, di 24 marzo 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione delle attività produttive e spostamenti fra territori comunali diversi. Una circolare del Viminale sulle misure adottate con il D.P.C.M. 22 marzo 2020

Diffusa dal Viminale la circolare n. 15350/117 con le indicazioni sulle ulteriori restrizioni finalizzate a ridurre il rischio di contagio tra la popolazione, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività produttive e agli spostamenti fra territori comunali diversi.

Coronavirus: sportelli Agenzia Riscossione chiusi fino al 3 aprile

L'Agenzia delle entrate-Riscossione comunica che è stata prolungata che è stata prolungata fino al 3 aprile la chiusura al pubblico dei propri sportelli presenti su tutto il territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 25 marzo.

Covid-19, presentazione telematica modelli Intra. Rinvio al 30 giugno 2020

L'articolo 62 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18 cd. decreto "Cura Italia", stabilisce, al comma 1, primo periodo, che per «i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020»

Rientra, pertanto, nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all'articolo 50, comma 6, del D.L. n. 331/93, convertito con modificazioni, dalla L. n.427/93.

Tale adempimento sospeso è effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Coronavirus, modificata l'autocertificazione. Prevede l'indicazione dell'indirizzo

da cui è iniziato lo spostamento

È disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.P.C.M.22 marzo 2020.

A differenza dei precedenti modelli, richiede l'indicazione sia dell'indirizzo da cui è iniziato lo spostamento sia la destinazione.

Accertamento con adesione e termini per il ricorso: confermato l'impatto della disciplina relativa alla sospensione ex art. 83 del Decreto "Cura Italia" | Delineate le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del

decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, si applica anche la sospensione disciplinata dall'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Decreto "Cura Italia"). Questa l'importante conferma contenuta nella circolare n. 6/E, riguardante le procedure di gestione del procedimento di adesione nel periodo emergenziale

Coronavirus. Ufficializzate, le attività riconosciute come servizi essenziali | La lista definitiva pubblicata in Gazzetta

In *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 2020 è stato pubblicato il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020](#), recante:«*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*». (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Coronavirus. Le attività riconosciute come servizi essenziali dal Governo | Vietati gli spostamenti in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova

Il Presidente del Consiglio, ha firmato il dpcm che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Successivamente pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020](#). (Link al sito web: www.gazzettaufficiale.it)

Di seguito il testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(le premesse, *omissis*,)

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate

nell'allegato 1 (di seguito riportato) e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020](#). Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 (di seguito riportato), nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni

beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

ALLEGATO 1

ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	abbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
28.3	fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione emanutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli

45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.19	Commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20.00	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Classificazione delle attività economiche

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le descrizioni, le definizioni e le caratteristiche generali delle sezioni sono rispettivamente illustrate nelle note esplica

Tabella ATECO 2007: la classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Covid-19, nuova ordinanza del Ministro della salute |

Vietato spostarsi in comuni diversi

Da oggi, 22 marzo 2020, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 6/2020.

Coronavirus, Decreto “Cura Italia”. Ulteriori chiarimenti sulle attività con sospensioni dei pagamenti

A seguito delle richieste pervenute da alcune Associazioni di categoria, si precisa che i codici riportati nell'allegato alla [risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020](#) sono puramente indicativi e non individuano tutti i soggetti a cui sono applicabili le sospensioni dei versamenti previsti dall'articolo 61 del decreto legge n. 18/2020 e dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 9/2020.

La precisazione è contenuta nella [risoluzione n. 14 del 21](#)

[marzo 2020](#) che riporta, sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, un'ulteriore lista di codici attività interessati dalla sospensione. (cfr. comunicato stampa Agenzia delle entrate del 21 marzo 2020)

In particolare, l'Agenzia delle entrate precisa che i codici ATECO riportati nell'allegato alla citata [risoluzione n. 12/E del 2020](#) sono limitati ai casi univocamente riconducibili alle attività descritte all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 e all'articolo 61, comma 2, lettere da a) a q), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il suddetto elenco di codici ATECO **ha valore indicativo e non esaustivo** dei soggetti a cui sono applicabili le richiamate disposizioni, come specificato nella stessa [risoluzione n. 12/E del 2020](#).

Rientrano **ad esempio** nell'ambito di applicazione delle suddette disposizioni anche i seguenti codici ATECO: .

- 52.10.10 Magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 Magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 Gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 Liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 Intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 Movimento merci relativo a trasporti aerei; .
- 52.24.20 Movimento merci relativo a trasporti

- marittimi e fluviali;
- 52.24.30 Movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
 - 52.24.40 Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
 - 53.20.00 Altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 21 marzo 2020: «RISCOSSIONE – Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriori precisazioni – Articolo 60 e 61, del D.L.17/03/2020, n. 18. \(cd. *Decreto "Cura Italia"*\)](#)

La classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate

[Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007: «Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate»](#)

[Tabella dei titoli a sei cifre della classificazione delle attività economiche \(ATECO 2007\)](#)

[Tavola di raccordo tra ATECOFIN 2004 e ATECO 2007](#)

Coronavirus. Stop a tutte le attività produttive non essenziali | In arrivo un nuovo provvedimento

Il Governo chiude, nell'intero territorio nazionale, ogni attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale, indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali.

Rimarranno aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità. Aperte anche farmacie, parafarmacie, continueranno a venire assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari. Assicurati tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti. Assicurata, ovviamente, anche l'apertura di tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.